

## **TI\_GERICHTE 11.1997.5 vom 28. Mai 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.5)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.5 du 28 mai 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.5 del 28 maggio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'appellante ha promosso un'azione negatoria, esplicitamente dichiarata tale nella petizione con richiamo espresso all'art. 641 cpv. 2 CC. Si tratta di una causa che il proprietario intenta al fine di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di proprietà (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3<sup>a</sup> edizione, pag. 286 n. 1028; Meier-Hayoz in: *Berner Kommentar*, 5<sup>a</sup> edizione, nota 89 ad art. 641 CC con richiami). La turbativa deve costituire però un'ingerenza diretta, nel senso che deve verificarsi sul fondo stesso dell'attore (DTF 111 II 26 consid. 2b; Steinauer, *op. cit.*, vol. II, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 175 n. 1896). Se l'ingerenza è invece una conseguenza indiretta dell'esercizio del diritto di proprietà su un altro fondo, si applica l'art. 679 CC (v. anche DTF 106 II 309). Quest'ultima norma costituisce una disposizione speciale rispetto all'art. 641 cpv. 2 CC. In caso di ingerenza indiretta l'applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC a fianco dell'art. 679 CC rimane possibile, ma non conferisce alla vittima di un pregiudizio diritti più estesi (DTF 88 II 252 consid. 4, 73 II 151).

#### **E. 3**

Sia per l'art. 641 cpv. 2 sia per l'art. 679 CC, in ogni modo, la violazione del diritto di proprietà implica l'esistenza di un eccesso nell'esercizio di tale diritto, un effetto dannoso attuale o altamente verosimile (Meier-Hayoz, *op. cit.*, n. 111 ad art. 679 CC) e l'esistenza di un nesso di causalità tra l'eccesso e il pregiudizio (Steinauer, *op. cit.*, pag. 180 n. 1909 segg.). Nei rapporti di vicinato, in particolare, l'art. 684 cpv. 1 CC ribadisce che l'eccesso nell'esercizio della proprietà deve essere pregiudizievole, ritenuto che l'immissione è eccessiva se comporta un effetto dannoso e se supera i limiti di tolleranza che si devono i vicini secondo l'uso locale, la situazione e la destinazione degli immobili. Per effetto dannoso non si intende necessariamente un danno in senso stretto; è sufficiente che per il vicino vi siano incomodi che superino i limiti usuali (Steinauer, *op. cit.*, n. 1813 segg., pag. 143), senza che il fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer, *op. cit.* n. 1918, pag. 182; Meier-Hayoz, *op. cit.*, n. 95 ad art. 679). Nel caso di scavi o costruzioni l'art. 685 cpv. 1 CC precisa inoltre che il proprietario deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.

#### **E. 4**

In concreto risulta che nella primavera 1993 il convenuto ha rialzato il proprio terreno con pietre e sassi fin contro il muro di cinta dell'attrice. Non risultano però ingerenze dirette sul

fondo dell'attrice: non consta, in specie, che la cinta a confine si sia deformata o danneggiata per la spinta del terreno oppure sia soggetta a carichi eccessivi. Non consta neppure che durante i giorni di pioggia deflussi d'acqua convogliano nella proprietà dell'attrice – come quest'ultima asserisce – sassi, terra e detriti. L'art. 641 cpv. 2 CC non sussidia quindi al caso in esame. Per quel che è dell'art. 679 CC, il problema è di sapere se la sistemazione del terreno eseguita dal convenuto configuri un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, ciò che il convenuto nega e che l'attrice doveva dimostrare (DTF 109 II 310; Steinauer, op. cit. n. 1919, pag. 182; Meier-Hayoz, op. cit., n. 97 ad art. 679). Gli atti non consentono di affermare tuttavia che tale sistemazione costituisca un pericolo, né il fatto che la cinta sia vecchia di decenni basta denotare una minaccia imminente. Quanto all'art. 685 cpv. 1 CC, il semplice rialzo di un terreno non è – contrariamente all'opinione dell'appellante – un'opera, come non è un'opera il terrapieno (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5 a edizione, pag. 30 seg.). Ciò non impedisce a un vicino, certo, di invocare gli art. 684, 685 e 689 CC qualora simili interventi costutiscano un pericolo (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 31; Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 746 n. 1785). Ancora una volta, però, in concreto manca ogni seria dimostrazione del pericolo. Ne discende che l'appello, privo di consistenza, è destinato all'insuccesso.

## E. 6

Gli oneri processuali sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 50.– fr. 450.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.